



COMUNE DI PISA  
Direzione Advocatura Civica

Prot. 70502

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze  
Alla Segretaria Generale

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Tribunale di Pisa – Comune di Pisa c/PE.BA. costruzioni s.r.l. – Condanna dell'Ente alle spese di giudizio come da sentenza n. 396/2018 - importo € 4.750,51 esclusa IVA. (12c14)

**Soggetto creditore:**

Denominazione: PE.BA. Costruzioni S.r.l.

Codice fiscale: 03253761211

Con sede in Via Mazzini n. 52 - Città - Frattamaggiore (NA) 80020

**Importo complessivo del debito: € 4.750,51=**

di cui: €	3.972,00=	spese processuali
€	595,80=	spese generali 15%
€	182,71=	cap 4%

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito**

- Con atto, iscritto al ruolo in data 20/2/2014, il Comune di Pisa si è opposto al decreto ingiuntivo n. 1925/13 emesso, su ricorso della PE.BA. Costruzioni S.r.l. dal Giudice del Tribunale di Pisa, per ottenere il pagamento da parte del Comune di Pisa, a favore della società sopraindicata, della somma di €. 45.248,21 per mancato pagamento di una fattura emessa dopo la stesura dello "Stato finale dei lavori" di intervento di edilizia sperimentale in via F. da Buti a Pisa, in virtù dell'appalto conferito dal Comune di Pisa alla PE.BA costruzioni con contratto del 26/11/2008 rep. n. 55098/95.
- Con sentenza n. 396/2018 il Tribunale di Pisa revoca il decreto ingiuntivo opposto poiché, in corso di causa, il Comune di Pisa corrispondeva la somma ingiunta e condanna l'Ente a rifondere le spese in favore della PE.BA. costruzioni, che liquida in € 3.972,00 oltre accessori di legge;

**o delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☐ non si ravvisano profili di responsabilità;
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- sentenza del Tribunale di Pisa n. 396/2018
- relazione dell'Avvocatura civica
- progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 18/7/2018

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Manuela Ballantini

N. R.G. 1016/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Eleonora Polidori  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2014 promossa da:

COMUNE DI PISA (C.F. 00341620508), con il patrocinio dell'avv. CAPONI  
SUSANNA, dell'avv. LAZZERI GLORIA (LZZGLR62T62D612P) VIA DELLA  
SCUOLA 12 - PISA e dell'avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA (GGLGPP54E51C352V) VIA  
DELLA SCUOLA 12 - PISA, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI UFFIZI, 1 - PISA,  
presso il difensore avv. CAPONI SUSANNA

PARTE ATTRICE

contro

PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03253761211), con il patrocinio dell'avv.  
VERDIANELLI GIULIA e dell'avv. MADDALENA SALVATORE  
(MDDSVT55E27F839N) VIA ARENACCIA 67 80141 NAPOLI, elettivamente  
domiciliato in VIA MATTEOTTI 21 56048 VOLTERRA, presso il difensore avv.  
VERDIANELLI GIULIA

PARTE CONVENUTA

□□□□

In data 26 aprile 2018 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 12 ottobre 2017

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione depositato in data 20/02/2014, il COMUNE DI PISA conveniva in giudizio la società PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 1925/2013 ed esponendo quanto segue:

- in data 07/01/2014, la Pe.BA Costruzioni s.r.l. notificava al Comune di Pisa il decreto ingiuntivo n. 1925/2013, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Pisa, intimando, con contestuale atto di precetto, il pagamento della somma di €. 45.248,21, oltre imposta di registro, interessi della maturazione al soddisfo, spese e diritto di notifica;
- tale importo sorgeva dal contratto sottoscritto in data 26/11/2008 rep. 55098 fasc. 95 (doc. n. 1 atto di citazione) con il quale il Comune di Pisa affidava alla società opposta la realizzazione di una casa per gli studenti universitari;
- L'importo complessivo dell'appalto dei lavori, escluso IVA era pari a €. 1.813.960,75, di cui €. 1.222.128,65 per l'appalto principale, €. 208.598,49 per la prima variante ed €. 383.233,61 per la seconda variante;
- i lavori appaltati erano originariamente da completare in 600 giorni, ma, a causa delle varianti pattuite, i lavori duravano complessivamente 1399 giorni, concessi alla società appaltatrice tramite proroghe e sospensioni.
- In data 28/12/2012 (doc. n. 4 atto di citazione) veniva redatto il verbale di ultimazione dei lavori, divenuto efficace in data 25/02/2013, a seguito della necessità di eseguire alcuni interventi di completamento.
- In data 20/03/2013 venivano trasmesse le dichiarazioni di conformità della PE. Ba. Costruzioni che risultavano, però, incomplete e venivano integrate dall'impresa il 16/04/2013, a seguito di sollecitazioni da parte del Comune. Non venivano, comunque, trasmesse le certificazioni di conformità dell'impianto elettrico, idrico, termico e di condizionamento, necessarie per poter procedere al collaudo e nuovamente richiesti da parte opponente.



- Con lettera del 26/06/2013 (doc.n.10 atto di citazione), la PeBa Costruzioni chiedeva che le venissero trasmessi progetti, al fine di poter predisporre le specifiche dichiarazioni di conformità. Il Comune, in data 27/06/2013 inviava le tavole di progetti di variante degli impianti, invitando la Pe.Ba. a presentarsi il giorno 8/07/2013 per il collaudo degli impianti.
- in data 1/07/2013, la società sottoscriveva lo stato finale dei lavori, mentre le prove funzionali degli impianti elettrici, di climatizzazione ed idricosanitari venivano completate in data 8/07/2013;
- con lettera del 12/07/2013 (doc.n.13 atto di citazione), il collaudatore ing. Simi faceva presente che senza le dichiarazioni degli impianti complete degli allegati obbligatori il collaudo non poteva essere concluso. Tale richiesta veniva trasmessa all'impresa, come risulta dalla email del 18/07/2013 (doc.n.14 atto di citazione).
- il 7/08/2013, il Comune invitava l'impresa a trasmettere la documentazione già richiesta entro il 30/08/2013, inviando nuovamente gli elaborati grafici, in forma cartacea e sottoscritti, al fine di addivenire ad una soluzione della questione.
- Con lettera del 3/09/2013 (doc.n.16 atto di citazione), la Pe. Ba. inviava, allora, una serie di dichiarazioni di conformità, che venivano consegnate ai collaudatori per le verifiche necessarie.
- La Pe. Ba. in data 12/09/2013 contestava la condotta dell'Ente, facendo presente che il termine per l'emissione del certificato di collaudo era ampiamente scaduto: riteneva, in tal modo, le opere accettate e, pertanto, inviava una fattura a saldo dell'importo di €. 42.526,99.
- In data 3/10/2013, l'Ente faceva presente alla Pe. Ba. che le dichiarazioni di conformità presentavano carenze e imprecisioni, a cui la società poneva rimedio in data 18/10/2013, inviando le certificazioni corrette.
- In data 11/11/2013 (doc.n.20 atto di citazione), l'impresa diffidava il Comune a pagare la somma di cui alla fattura n. 9/2013 entro cinque giorni.
- In data 16/12/2013 si teneva la visita di collaudo. La Commissione accertava alcune difformità esecutive sui quadri elettrici e, pertanto, dava disposizioni per la sostituzione degli stessi, eseguita dall'impresa il 9/01/2014.
- il collaudo statico veniva eseguito con esito favorevole in data 2/10/2012; il collaudo degli impianti è stato eseguito, anche esso con esito favorevole, in data 9/01/2014.



*Tanto premesso, parte opponente così concludeva: "Voglia il tribunale adito: in via preliminare revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo perché niente è dovuto dal Comune di Pisa per le ragioni di cui in narrativa; nel merito voglia accertare che ad oggi la Pe. Ba. Costruzione s.r.l. non vanta alcun credito nei confronti del Comune di Pisa per le ragioni di cui al decreto ingiuntivo e, per l'effetto, voglia revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo emesso. Con condanna al pagamento del contributo ex D.M. n.140/2012."*

Con atto depositato il 16/05/2014 si costituiva in giudizio la PE. BA Costruzioni S.r.L., esponendo che:

- in virtù del contratto di appalto stipulato con il Comune di Pisa, la società opposta vantava un credito di Euro 35.146,27, come attestato dal Responsabile del Procedimento del Comune di Pisa e dal Direttore dei Lavori, nello "stato finale dei lavori";
- il ritardo nell'esecuzione del collaudo doveva essere imputato a colpa del Comune che non aveva provveduto all'allacciamento dell'energia elettrica e delle linee telefoniche, necessarie per la verifica dell'impianto ascensore;
- a seguito della richiesta delle tavole progettuali da parte della società appaltante, parte opponente inviava le tavole di progetto di variante degli impianti, prive, però, di sottoscrizione da parte del progettista;
- nessuna condotta ostruzionistica, pertanto, poteva imputarsi alla società appaltatrice che aveva, al contrario, collaborato al fine di procedere al collaudo.

*Tanto premesso, parte opposta così concludeva: "Voglia il Tribunale di Pisa: - respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; - respingere nel merito l'opposizione, affermando il diritto della società PE.BA Costruzioni s.r.l. a riscuotere la rata di saldo finale liquidata dal Comune, se del caso anche accertandosi e dichiarandosi il sopravvenuto decorso del termine ex art. 141 D. LgsL N. 163/2006 in favore dell'appaltatore e le conseguenti decadenze in danno del Comune di Pisa; - condannare il Comune di Pisa alla refusione delle spese di causa".*

La causa veniva istruita a mezzo prove orali e documentali. Quindi, all'udienza del 12



ottobre 2017, le parti precisavano le conclusioni, come da verbale di tale udienza e il Giudice tratteneva la causa in decisione, a norma dell'art. 281 quinquies c.p.c., assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.

La parte attrice concludeva come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

La parte convenuta concludeva come da comparsa di risposta.

...

L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.

Il collaudo costituisce l'atto finale del procedimento di esecuzione di un contratto pubblico di lavori e ne costituisce un momento necessario, che l'amministrazione ha il diritto-dovere di porre in essere, al fine di accertare la corretta esecuzione dell'opera ( "in tema di appalto di opera pubblica, all'amministrazione è inibito di ritardare "sine die" le sue determinazioni sul collaudo, in quanto ciò paralizzerebbe per un tempo indeterminato, ed in modo contrario ai principi di buona fede, la realizzazione delle pretese della controparte. Pertanto, la mancata adozione del collaudo, nonostante il decorso del tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, mentre denota, di per se stesso, il rifiuto del collaudo da parte della committente ed il suo correlativo inadempimento rispetto a questo momento contrattuale, legittima l'appaltatore ad agire in via giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiederle che le venga assegnato un termine" (Sez. U, Sentenza n. 11312 del 28/10/1995 - Rv. 494466 - 01)).

Nel caso di specie, dalla documentazione allegata emerge come il Comune di Pisa abbia lasciato inutilmente decorrere il termine semestrale, previsto dalla normativa in materia, ed abbia, al contrario, affidato l'incarico al collaudatore "Studio Omega Engineering", solo dopo la scadenza dello stesso.

Già in data 20/05/2013, la PE.BA Costruzioni invitava e diffidava la stazione appaltante a programmare il collaudo entro i termini, evidenziando come il Comune di Pisa non avesse ancora provveduto all'allacciamento dell'energia elettrica e delle linee telefoniche.



necessarie per collaudare l'impianto ascensore (circostanza, tra l'altro, confermata altresì in sede di testimonianza dal geom. Barbato, che ha affermato "ricordo che mancava la linea telefonica e abbiamo dato comunicazione di ciò al Comune nel mese di settembre").

Nuovamente, il 21/06/2013, parte opposta faceva presente al Comune di Pisa: "le opere sono state regolarmente ultimate alla data del 28/12/2012; che ciò nonostante non avete ritenuto ricevervi le opere suddette, liberando questa impresa dall'onere della custodia; che ciò nonostante, in data 20.05.2013, la scrivente aveva già diffidato questa stazione appaltante a ricevere in consegna l'opera; che ciò nonostante ad oggi non avete provveduto né a ricevervi l'opera, né a programmare il collaudo della stessa, né, infine, a convocare questa impresa per la redazione dello Stato Finale dei Lavori" (doc. 3 comparsa di costituzione).

Solo in data 24/06/2013, inoltre, parte opponente richiedeva, per la prima volta, le dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico, idrico e degli impianti meccanici.

Dalle risultanze probatorie non è, in sostanza, ravvisabile alcuna condotta ostruzionistica da parte della società opposta, tenendo altresì conto della circostanza per cui il collaudo è un atto dovuto dal committente e la relativa conclusione deve avvenire entro i termini pattuiti senza essere rinviato *sine die*.

Al di questi rilievi comunque appare assorbente un'altra considerazione: nell'atto di opposizione il Comune dà espressamente atto che il "collaudo statico è stato eseguito con esito favorevole in data 2/10/2012" e che "il collaudo degli impianti è stato eseguito anche esso con esito favorevole in data 9/01/2014", a ridosso quindi della notificazione del decreto.

Dal momento che parte opponente non si duole del ritardo ai fini della produzione di un danno, non contesta il "quantum" della pretesa della parte opposta e non svolge alcuna domanda riconvenzionale in relazione all'asserito ritardo nella emissione delle certificazioni richieste, appare difficile comprendere il senso stesso dell'opposizione, dal momento che il collaudo è avvenuto.

In corso di causa, parte opponente ha comunque corrisposto alla PE.BA Costruzioni S.r.l. la somma ingiunta, come confermato da controparte.





Il decreto ingiuntivo deve, pertanto, essere revocato, non essendo più sussistente il credito per il quale era stato emesso, ferma restando ovviamente la fondatezza e legittimità della domanda monitoria originaria.

Non è, invece, possibile procedere all'accertamento delle decadenze previste dall'art. 141 d. lgs. 163/2006 in caso di ritardo imputabile al committente, richiesto dalla PE.BA, che, nel procedimento di specie, assume la veste sostanziale di parte attrice.

Come affermato dalla Cassazione, infatti, *'nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove lo avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta* (Cass. n. 5071/09; sul punto, V. anche Cass. 13086/07, 18767/04 e 16331/02).

Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da COMUNE DI PISA, contro PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:


- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1925/2013, emesso dal Tribunale di Pisa;
- 2) Condanna il COMUNE DI PISA a rifondere in favore di PE.BA. COSTRUZIONI S.R.L. le spese processuali, che liquida in complessivi € 3.972,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Pisa, il 26 aprile 2018

IL GIUDICE

dott. Eleonora Polidori





## COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12  
56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

[caponi@comune.pisa.it](mailto:caponi@comune.pisa.it)

[lazzeri@comune.pisa.it](mailto:lazzeri@comune.pisa.it)

[g.gigliotti@comune.pisa.it](mailto:g.gigliotti@comune.pisa.it)

Tribunale di Pisa. Sentenza n.396/2018. Comune di Pisa c/ Pe. Ba. Costruzioni s.r.l.

Con contratto sottoscritto in data 26/11/2008 rep.55098 fasc.95, il Comune di Pisa affidava alla Pe. Ba. Costruzioni s.r.l. "l'intervento di edilizia sperimentale" consistente nella realizzazione di una casa per gli studenti universitari da realizzarsi in Pisa via da Buti.

I lavori venivano consegnati in data 15/12/2008 e nel corso dei lavori venivano approvate n.2 perizie di variante, al fine di assicurare la piena funzionalità delle opere progettate. In data 28/12/2012 veniva redatto il verbale di ultimazione dei lavori, fatta salva la concessione da parte della D.L. di ulteriori 60 giorni per il completamento di interventi residuali.

In data 25/02/2013 venne, poi, eseguita la verifica dell'effettiva esecuzione degli interventi di completamento, rendendo efficace il verbale di ultimazione dei lavori.

Quanto al collaudo, il collaudo statico veniva eseguito con esito favorevole in data 2/10/2012, mentre il collaudo degli impianti, sempre con esito favorevole, in data 9/01/2014.

La Pe. Ba. Costruzioni chiedeva, nel frattempo, il pagamento della somma di € 42.526,99=, di cui alla fattura n.9 del 12/09/2013, e ciò alla luce del fatto che la DL emetteva lo stato finale dei lavori, attestando che l'impresa vantava il credito di € 35.146,27= (la somma senza l'iva).

Per tale ragione, l'impresa otteneva dal tribunale l'emissione del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 1925/2013, per la somma di € 42.526,99=, oltre interessi moratori e spese di procedura.

Il Comune di Pisa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, facendo presente che l'impresa non trasmetteva tempestivamente e in forma semplificata la documentazione necessaria allo scopo, come dimostrato dalla folta corrispondenza sul punto. Solo in data 18/10/2013, infatti, la Pe. Ba. Costruzioni inviava le certificazioni corrette, subito trasmesse dai collaudatori.

In data 16/12/2013, si teneva la prima visita di collaudo e in data 9/01/2014 un ulteriore sopralluogo per la verifica del quadro elettrico.

In data 28/10/2014, veniva depositato l'Atto unico Relazione verbale di visita e di collaudo tecnico-amministrativo.

Il Comune, allora, corrispondeva all'impresa la somma di cui al decreto ingiuntivo.

Questi i fatti.

Il tribunale ha, invece, ritenuto che dall'istruttoria condotta, sia documentale che con testimonianze, non sia emersa "alcuna condotta ostruzionistica" da parte della ditta appaltatrice e che, comunque, il collaudo avrebbe dovuto concludersi nel termine previsto per legge, senza possibili rinvii.

Il tribunale, preso atto che il corso di causa il Comune liquidava la somma di cui al decreto ingiuntivo, decideva pertanto unicamente sulle spese, poste a carico del committente in ragione del mancato rispetto del termine stabilito per il collaudo.

In ragione di quanto sopra, si chiede il riconoscimento del debito di cui alle spese processuali quantificate complessivamente in € 5.795,62=.

Il funzionario

Avv. Gloria Lazzeri

09/05/2018 10:51

(FAX)

P.001/001

## Studio Legale Maddalena

Via Arenaccia, 67 80141 Napoli

Tel. 081/201218- 081/203667 – Fax 081/201218

E Mail [studiomaddalena@libero.it](mailto:studiomaddalena@libero.it)

Avv. Salvatore Maddalena

Avv. Maria Luisa Esposito

Patrocinante in Cassazione

Avv. Mirko Ugherai

Preg.mo Avvocato

[gloria.lazzeri@postacert.toscana.it](mailto:gloria.lazzeri@postacert.toscana.it)

Avvocatura Civica  
Comune di Pisa

Oggetto: Tribunale di Pisa

Sentenza 396/2018 PE.BA Costruzioni c/ Comune di Pisa

Gent.ma Collega,

faccio seguito alla Sua comunicazione del 08 u.s. per annotare il progetto di nota  
relativo all'importo complessivamente dovuto,

Compenso liquidato:	€ 3.972,00
Spese Generali liquidate (15%)	€ 595,80
Cassa 4%	€ 182,71
IVA 22%	€ 1.045,11
Totale	€ 5.795,62 (acq.)

Le annoto altresì:

- I dati anagrafici e fiscali della società PE.BA Costruzioni s.r.l.:  
società PE.BA Costruzioni s.r.l. con codice fiscale e numero di iscrizione nel registro  
delle imprese di Napoli 03253761211 con sede legale in Frattaminore (80020 NA) alla  
via Mazzini n. 52 in persona dell'amministratore unico sig. Petrillo Michele, nato a  
Frattaminore (NA) il 01.04.1956

- I dati bancari della società PE.BA. Costruzioni:  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA FRATTAMAGGIORE  
IBAN: IT 70 T 01030 39890 000000509459

Resto in attesa del versamento

Distinti saluti.

Napoli, 09 maggio 2018

Avv. Salvatore Maddalena

